



**CITTÀ DI BIELLA**

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

*f.to L'estensore dell'atto  
(Sig.ra Rossana Papa)*

<b>OGGETTO:</b>	<b>ANNULLAMENTO ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 D.P.G.R. 4/10/2011 N. 12/R DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' A.T.C. SITO IN BIELLA VIA COPPA N. 29/B - INT. 5 – SIGNORA P. P. P. .</b>
-----------------	---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. 176 DEL 17/05/2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Premesso che in seguito all'emissione in data 09/12/2013 del Bando di Concorso n. 8 per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in Biella è stata predisposta in data 15/12/2015 la graduatoria definitiva dei concorrenti, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/10;

Dato atto che con Determinazione n. 133 del 29/03/2016 è stato assegnato ai sensi dell'art. 5 L.R. 3/10 del 17/02/2010 l'alloggio di proprietà A.T.C sito in Biella - Via Coppa n. 29/B - int. 5 all'avente diritto sig.ra P. P. P. ;

Con nota prot. 15138 del 30/03/16 è stata inoltrata la documentazione all'A.T.C. di Biella finalizzata alla stipula della convenzione di assegnazione;

Preso atto della nota del 28/04/2016 pervenuta in data 02/05/16 prot. n. 21805 con la quale la signora P. P. P. dichiara la propria intenzione a rinunciare all'assegnazione del suddetto alloggio motivata da un sopraggiunto peggioramento della situazione di salute della stessa debitamente documentata;

Visti gli artt. 5 e 12 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/10 in combinato disposto con l'art. 10 c. 2 del Regolamento D.P.G.R. 4 ottobre 2011 n. 12/R .

Ritenuto di poter accogliere la richiesta della sig.ra P. P. P. in quanto non comporta oneri a carico dell'Ente né reca pregiudizio al procedimento in corso.

Visti altresì :  
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale.

Ritenuta pertanto la propria competenza

### **D E T E R M I N A**

Di annullare ai sensi degli artt. 5 e 12 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/10 in combinato disposto con l'art. 10 c. 2 del Regolamento D.P.G.R. 4 ottobre 2011 n. 12/R, l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale di proprietà ATC sito in Biella - Via Coppa n. 29/B - int. 5 effettuata con determinazione n. 133 del 29/03/2016 a favore della signora P. P. P. .

f.to IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Germana Romano)